

ADR Concilmed

è iscritta al n. 16 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 con PDG del 26/11/2007 e succ. mod. del Ministero della Giustizia



ADR Concilmed

è accreditata tra i soggetti/Enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 con PDG n. del 14 marzo 2008 e succ. mod. del Ministero della Giustizia

NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 83

APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL DECRETO ATTUATIVO DELL'ART. 60 L. 69/2009

DAL SITO WWW.GOVERNO.IT

Il Consiglio dei Ministri convocato per il giorno 19 Febbraio 2010, ha approvato, tra gli altri, il seguente ordine del giorno:

- DECRETO LEGISLATIVO:

Attuazione dell'articolo 60 della legge n. 69 del 2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (GIUSTIZIA)

Dopo aver superato il vaglio delle competenti Commissioni camerali, lo schema del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui all'art. 60 L. 69/2009, è tornato all'esame del C.D.M. per la definitiva approvazione.

COMUNICATO STAMPA DEL GOVERNO:

"Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti:

su proposta del Ministro della giustizia, Angelino Alfano:

- un decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di processo civile, riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative. Il decreto, inoltre, adegua la legislazione ad alcune norme comunitarie che disciplinano la mediazione. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari"

ALCUNI PUNTI SALIENTI DEL DECRETO

- Sarà annullabile e non nullo il contratto tra l'Avvocato che ha omesso di fornire l'informativa ed il proprio cliente;
- Tra le materie obbligatorie verrà ricompresa anche la Responsabilità civile auto;
- L'esperimento del tentativo di mediazione diventerà obbligatorio, nelle materie per cui è previsto, dopo 12 mesi dall'entrata in vigore della norma;
- Il mediatore non sarà obbligato a formulare un'ipotesi conciliativa se non su istanza concorde delle parti.

Il 19 Febbraio, quindi, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto attuativo della delega di cui all'art. 60 della L. 69/2009.

Il nuovo testo, attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si differenzia da quello di cui allo schema approvato nel Consiglio dei Ministri del 28/10/2009 in diversi punti, come abbiamo su accennato.

Di seguito riportiamo una prima "tabella delle differenze" tra i due provvedimenti, evidenziando, soprattutto, le parti rinnovellate.

Avv. Vincenzo Ferrò



	I punti innovativi del testo definitivo	Cosa prevedeva la norma di Ottobre 2009
1	Il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile nell'ipotesi di omessa informativa	In precedenza era da ritenersi nullo
2	Al comma 1 dell'art. 5 è stata introdotta, quale materia in cui vige l'obbligatorietà del preventivo esperimento del tentativo di mediazione, anche il danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.	In precedenza tale materia non era stata prevista tra quelle per cui vige l'obbligatorietà dell'esperimento del tentativo
3	Art. 5 comma 1 – Chi intende esercitare in giudizio un'azione ... è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione	In precedenza: chi intende ... deve esperire
4	L'improcedibilità deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza	In precedenza ... può essere rilevata
5	Art. 6: Il procedimento ha una durata non superiore a quattro mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, anche nei casi in cui il Giudice dispone il rinvio della causa non è soggetto a sospensione feriale	In precedenza mancava tale previsione
6	Art. 8 comma 2 – Il procedimento si svolge ... presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo	Il procedimento si svolge ... presso la sede dell'organismo di mediazione.
7	Art. 8 comma 5 – Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'at. 116, secondo comma, c.p.c.	In precedenza tale previsione mancava
8	Art. 10 – Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.	Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.
9	Art. 10 comma 2 - Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità	Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità
10	Art. 11 comma 1 - Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concordemente richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili	Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, sottoscritto dalle parti . Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate

	conseguenze di cui all'articolo 13.	delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 . L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
11	Art. 11 comma 2 - La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.	. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
12	Art. 11 comma 3 - Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a séguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.	Se tutte le parti aderiscono alla proposta, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
13	Art. 11 comma 4 - Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta.	Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo
14	Art. 16 comma 3 - Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento	Formulazione non prevista
15	Art. 16 comma 6 - L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.	Formulazione non prevista
16	Art. 17 comma 3 - Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.	Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.



17	Art. 20 comma 1 - Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.	1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3.
18	Art. 23 comma 2 - Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, che sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.	Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.
19	Art. 24 Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.	. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.